

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1196**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, PREARO, MEUCCI, LOBIANCO, URSO, PATRINI,  
TAMBRONI, DE LEONARDIS, CERUTI, SGARLATA, BOVA,  
PAVONE, DE PONTI, CASTELLUCCI, IOZZELLI, MARTINI  
MARIA ELETTA***Presentata il 13 marzo 1969***Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura meccanica  
per conto terzi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Viene generalmente riconosciuto che le macchine trebbiatrici, quando operano per conto di medi e piccoli agricoltori sprovvisti di proprie attrezzature — il che avviene nell'85 per cento dei casi — esercitano praticamente un pubblico servizio. Comunque, trattasi certamente di una funzione di interesse generale che deve essere disciplinata per garantire la regolare raccolta del prodotto cerealicolo, specialmente assicurandola attraverso la utilizzazione di attrezzature che non diano luogo a perdite di granella.

Il dovere dello Stato di tutelare tutti coloro che sono costretti a ricorrere alle attrezzature degli operatori per conto terzi appare pertanto evidente al fine di evitare che vengano messe a disposizione dei piccoli e medi agricoltori macchine operatrici poco efficienti e quindi antieconomiche.

I requisiti generali dell'impresa meccanizzatrice debbono quindi essere verificati prima che ad essa venga rilasciata autorizzazione ad operare in questo particolare settore della meccanica agricola, dove le attrezzatu-

re più moderne comportano investimenti di rilievo e dove appare senza dubbio necessario consolidare la fiducia nei suoi operatori.

In questa materia pertanto non solo si rende opportuno conservare — ma anche rinnovare limitatamente alla meccanizzazione per terzi — la disciplina introdotta fin dal 1937 col regio decreto-legge n. 694 del 15 aprile 1937, cioè prima della guerra. Sostanzialmente questa regolamentazione risponde, salvo qualche necessario adattamento, alle mutate situazioni ed esigenze dell'agricoltura.

Queste esigenze consistono principalmente nell'evitare che talune zone disagiate vengano disertate da chi esercita la trebbiatura e la sgranatura per motivi di convenienza economica.

Bisogna insomma eliminare la conseguenza di compromettere la tempestività del raccolto, come ebbe a precisare al Parlamento il Ministro dell'agricoltura Ferrari Aggradi rispondendo ad un'interrogazione sulla materia del 1964.

E noto che in tutti questi anni le norme di applicazione relative al rilascio delle li-

cenze di trebbiatura sono andate sempre più adeguandosi alle necessità della cerealicoltura, tanto da poter affermare che è pienamente assicurata l'ammissione delle macchine più moderne ed efficienti, ed in particolare quella delle mietitrebbie, nella misura in cui il loro impiego può essere ammissibile nell'interesse della produzione.

Bisogna però riconoscere che le macchine delle quali sono proprietarie le stesse aziende agricole, nei cui terreni vengono impiegate, in quanto costituenti uno strumento tecnico dell'organizzazione dell'impresa agricola, rientrano nella libera scelta dei mezzi produttivi aziendali.

Si può pertanto convenire sull'abrogazione delle norme che disciplinano il rilascio delle licenze per uso proprio perché, in tal caso, tanto il controllo dell'idoneità tecnica che di quella morale dell'azienda non ha più ragione di esistere.

Per le macchine che operano invece presso terzi, questa disciplina deve essere mantenuta, ma va attentamente aggiornata e resa più efficiente come abbiamo detto all'inizio.

Con l'articolo 1 della proposta si attribuisce ad un Comitato che ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la competenza al rilascio della licenza alle piccole imprese di meccanizzazione che sono molto numerose nel nostro paese ed hanno in genere dimensione artigiana.

La composizione di questo Comitato, che evidentemente non può essere che provinciale, come avviene per la disciplina di tutte le attività similari, rispecchia (articolo 2) le rappresentanze di tutte le categorie interessate a questa attività compresi, naturalmente, i produttori agricoli.

La procedura interna del Comitato è fissata all'articolo 3 della proposta ed i compiti, indicati all'articolo 4, sono proposti allargando le possibilità di individuazione della categoria che esercita quest'attività e di approfondimento degli elementi utili ad esprimere pareri sui problemi che sono strettamente attinenti alla materia.

Gli articoli 5 e 6 regolano la competenza al rilascio della licenza di esercizio previo accertamento dell'idoneità morale e finanziaria dell'impresa e dell'idoneità tecnica e anti-infortunistica delle macchine. Questo accertamento, appunto perché è indubbiamente delicato, viene riferito a condizioni ben precisate nell'articolo 7, che devono essere assolte dalle ditte aspiranti alla licenza.

L'articolo 8 indica la misura aggiornata ma equa della tassa della licenza, mentre

l'articolo 9 stabilisce che il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della trebbiatura costituisce titolo necessario per richiedere ed ottenere l'assegnazione del carburante agevolato.

La selezione così predisposta per il rilascio delle licenze di trebbiatura per conto terzi viene perfezionata nel quadro delle esigenze cerealicole della provincia. Ciò per raggiungere il fine di assicurare un numero di macchine che risulti proporzionato alla quantità disponibile di cereale.

Ci si è ispirati in questa delicata e importante materia alle regolamentazioni vigenti in settori affini.

In quanto alla garanzia dell'idoneità tecnica delle macchine che operano per terzi è ben noto che questo è il vero interesse della massa dei produttori cerealicoli che di macchine sono sprovvisti.

Ma questo scopo non si può raggiungere che col buon funzionamento di un servizio amministrativo che accerti direttamente la consistenza dell'idoneità delle attrezzature giacché per sua natura questa idoneità non può essere stabilita per legge ma deve essere verificata nei suoi requisiti, seguendo l'evoluzione tecnica e le esigenze delle singole zone cerealicole.

D'altra parte il riscontro dei requisiti sull'idoneità tecnica non è atto discrezionale dell'amministrazione, ma deriva « oggettivamente dalla pura constatazione della consistenza dei requisiti » come altra volta è stato dichiarato in Parlamento.

Questi requisiti variano di anno in anno e pertanto non possono essere cristallizzati in una legge.

In merito all'affermazione fatta da qualche parte secondo la quale la disciplina vigente per la meccanizzazione presso terzi costituirebbe la permanenza di una farraginoso bardatura amministrativa che appesantisce la burocrazia degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, è facile osservare che tale questione è ora ridotta alla semplice presentazione di una domanda alla Camera di commercio con l'indicazione di elementi strettamente indispensabili anche in considerazione dell'irrinunciabilità del rilevamento statistico delle relative attrezzature. Questo è l'unico atto da compiersi dagli interessati. Vi fa seguito una rapida istruttoria e il rilascio della licenza tutte le volte che sussistono le condizioni previste.

Altro dubbio che cerchiamo di chiarire con la presente proposta di legge è quello

della sussistenza e dell'entità delle sanzioni previste per le inosservanze alle norme per la disciplina della trebbiatura.

Se il Parlamento, limitando la disciplina alla trebbiatura per conto terzi e abrogando la precedente normativa (articolo 11) innoverà la materia e l'aggiognerà nel senso che

con la presente viene proposto all'esame dei colleghi, sarà certamente assicurato un assetto razionale e definitivo ad un settore di grande rilievo nell'economia agricola del Paese.

Confidiamo che per le ragioni esposte la presente proposta di legge venga accolta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Chiunque intenda effettuare lavorazioni meccaniche di trebbiatura e sgranatura per conto di terzi deve preventivamente ottenere la « licenza annuale di esercizio » che in ogni provincia viene rilasciata da un apposito Comitato che ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### ART. 2.

Il Comitato provinciale è costituito:

a) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

c) da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio;

d) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

e) da due rappresentanti della categoria delle imprese di meccanizzazione agricola designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa;

f) da un rappresentante, scelto dal prefetto, su terne proposte dalle categorie dei produttori agricoli interessati alla fornitura dei servizi che formano oggetto della presente legge.

### ART. 3.

Il Comitato nomina fra i suoi membri un presidente ed un segretario e le sue deliberazioni sono valide se prese con l'intervento di almeno 4 componenti e a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuna seduta del Comitato dovrà essere redatto apposito verbale da sottoscrivere dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

ART. 4.

Il Comitato provinciale ha i seguenti compiti:

a) ricevere le domande e decidere sull'accoglimento delle autorizzazioni all'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina per conto di terzi nell'ambito della provincia di competenza;

b) formare entro il 30 maggio di ciascun anno, l'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle lavorazioni di cui all'articolo 2, integrandolo con i nominativi delle imprese già ammesse ad operare in altre provincie e per le quali vengono rilasciate autorizzazioni speciali;

c) aggiornare l'elenco di cui al punto precedente con i nominativi delle imprese che hanno acquistato macchine « nuove di fabbrica » dopo il 30 maggio di ciascun anno;

d) esprimere pareri sui problemi attinenti la attività oggetto della presente legge, e in particolare in materia di determinazione delle tariffe delle lavorazioni;

e) collaborare alla formazione delle statistiche dell'attività meccanico-agricola connessa alle lavorazioni dei cereali e semi minuti.

ART. 5.

Competente a decidere sul rilascio delle licenze di esercizio è il Comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede. Ove l'impresa abbia più di una sede la competenza spetta al Comitato della provincia nella quale trovasi la sede principale dell'impresa stessa.

ART. 6.

L'autorizzazione all'esercizio della trebbiatura e della sgranatura meccanica viene concessa previo accertamento — da parte dei Comitati — dell'idoneità morale e finanziaria dell'impresa e dell'idoneità tecnica e antinfortunistica del macchinario impiegato.

Nel decidere sul rilascio delle licenze il Comitato deve fare riferimento alle effettive esigenze cerealicole della provincia al fine di

proporzionare il numero delle macchine alle quantità dei prodotti disponibili in modo da evitare che un eccesso di autorizzazioni possa compromettere il regolare svolgimento del servizio di trebbiatura e sgranatura meccanica. Il Comitato deve altresì evitare che una sovrabbondanza di macchine provochi congestioni della rete viaria.

ART. 7.

L'aspirante al rilascio della licenza di autorizzazione all'esercizio delle attività di trebbiatura e sgranatura per conto terzi deve:

1) non aver riportato condanne per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, salvo quanto fissato negli articoli 78 e seguenti del codice penale;

2) non avere a proprio carico procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni;

3) non avere in corso procedimenti di fallimento ovvero di concordato preventivo o di amministrazione controllata, né essere stato in passato soggetto a procedimenti fallimentari;

4) avere un'adeguata disponibilità di mezzi tecnici ed economici per l'esercizio delle attività di cui si tratta e aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile;

5) essere iscritto alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Nella domanda dovranno essere inoltre specificate:

- le generalità del titolare o del locale rappresentante dell'impresa;
- la sede principale dell'impresa stessa;
- la descrizione delle principali lavorazioni da eseguire.

ART. 8.

Per il rilascio della licenza di esercizio di ciascuna macchina è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa nella seguente misura:

lire 10.000 (diecimila) per il primo rilascio;

lire 5.000 (cinquemila) per ogni rinnovo annuale entro il quarto mese dell'anno;

lire 5.000 (cinquemila) per ogni richiesta di estensione di validità della licenza per l'esercizio fuori della principale sede dell'impresa.

**ART. 9.**

La licenza prevista dalla presente legge costituisce titolo necessario per richiedere ed ottenere l'assegnazione del carburante agevolato agli utenti di macchine o di motori agricoli per conto terzi.

**ART. 10.**

Chiunque eserciti le lavorazioni suddette per conto di terzi senza la licenza o senza avere ottenuto l'estensione di cui all'articolo 8, è punito con un'ammenda da un minimo di lire 100.000 (centomila) ad un massimo di lire 300.000 (trecentomila), senza pregiudizio delle altre penalità previste dalle leggi sull'impiego del carburante agevolato.

**ART. 11.**

Tutte le norme vigenti che sono in contrasto con la presente legge sono abrogate.